

Fano, lì 09.08.2021

A tutte le Aziende interessate
loro sedi

Circolare n. 15/2021

OGGETTO: DECRETO “SOSTEGNI-BIS” 73/21 convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021.

La Legge n. 106/2021, in vigore dal **25 luglio 2021**, riporta le seguenti novità in materia di lavoro:

CONTRATTI A TERMINE – CAUSALI PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Viene introdotta, in via transitoria, una nuova clausola contrattuale aggiuntiva rispetto a quelle preesistenti previste dalla Legge.

La contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) può individuare **specifiche esigenze** per la stipula di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi (nel rispetto del limite massimo di 24 mesi).

Tale opportunità viene ammessa **fino al 30.09.2022**.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

In tema di trattamenti di integrazioni salariale vengono confermate le seguenti disposizioni:

- **Cassa integrazione ordinaria e straordinaria con causali tradizionali**
I Datori di Lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria dal 1° luglio 2021 possono richiedere la cassa integrazione salariale CIGO e CIGS con le causali tradizionali, senza vedersi applicato il contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.
- **Cassa integrazione straordinaria in deroga**
I Datori di lavoro in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS) dal 26 maggio e fino al 31 dicembre 2021, subordinatamente alla sussistenza di un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, possono fare richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane. Dovrà essere stipulato un accordo collettivo aziendale di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza, finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dell'attività dopo l'emergenza Covid-19.

Inoltre, sono state previsti ulteriori strumenti di tutela:

- **Ulteriori trattamenti di Cassa integrazione straordinaria**
Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Dicastero dello sviluppo economico, i Datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO e CIGS con causali tradizionali ma che non possono accedere ai relativi trattamenti, possono accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
- **Ulteriori periodi di CIGO COVID-19 per le aziende del settore tessile – abbigliamento – pelletteria**
I Datori di lavoro individuati nella classificazione ATECO2007 con i codici **13 (industrie tessili) - 14 (confezioni articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia) - 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili)** possono presentare domanda di CIGO, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, per una durata massima di 17 settimane nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

Non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

- I Datori di Lavoro che presentano domanda di cassa integrazione ordinaria dal 1° luglio 2021 non potranno procedere, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Pertanto, a partire dal 1° luglio 2021 le aziende dell'industria e dell'edilizia si troveranno di fronte a due alternative:
 - richiedere ed utilizzare la cassa integrazione ordinaria o straordinaria senza poter licenziare
 - oppure non richiedere l'integrazione salariale e poter licenziare.
- Le regole preesistenti non cambiano per le imprese del commercio, artigianato, pubblici esercizi, servizi alle imprese, che utilizzano l'assegno ordinario FIS o la Cig in deroga e per le imprese dei settori tessile/abbigliamento/pelletterie che non potranno licenziare fino al 31 ottobre 2021, a prescindere dalla fruizione dell'ammortizzatore.
- Rimangono alcune eccezioni nelle quali non si applica il divieto di licenziamento:
 - per le imprese che cessano in maniera definitiva l'attività (chiusura della liquidazione);
 - per cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante;
 - per le imprese dichiarate fallite;
 - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO, COMMERCIO E STABILIMENTI BALNEARI

- La decontribuzione, rivolta esclusivamente ai settori del turismo, del commercio e degli stabilimenti balneari, **viene estesa anche ai Datori di Lavoro dei settori creativo, culturale e dello spettacolo**, e consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei Datori di Lavoro nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale, già fruito nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, riparametrato e applicato su base mensile.
- I Datori di Lavoro che accedono all'esonero fino al 31 dicembre 2021 sono soggetti alla sospensione delle procedure di licenziamento collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Il mancato rispetto del divieto di licenziamento comporta la revoca dell'esonero contributivo e il Datore di Lavoro non potrà presentare, qualora ne avesse necessità, domanda di integrazione salariale.

SOSPENSIONE OBBLIGO ACCANTONAMENTO DERIVANTE DA PIGNORAMENTI

- Viene prorogata al 31 agosto 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolari.

Rimaniamo a disposizione come sempre per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*